

**OMISSIS**



## BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTE DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE ANNO 2021

Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2021

VISTO il Decreto Interministeriale MUR- MEF Prot. n. 1013 del 30/07/2021, con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - in applicazione dell'art 1, comma 526, della l. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - ha disciplinato i criteri e le modalità attuative e i criteri di erogazione delle risorse relative al fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari fuori sede nell'anno 2021;

L'Università degli Studi di Bergamo pubblica il seguente bando per la richiesta di contributo per le spese di locazione sostenute dagli studenti universitari residenti in luogo diverso rispetto a quello ove è ubicato l'immobile nell'anno 2021.

### Art. 1 - Oggetto del contributo

Sono oggetto del contributo in argomento i canoni corrisposti **nell'anno solare 2021** dagli studenti universitari iscritti all'Università degli studi di Bergamo.

Ai fini del calcolo del contributo potranno essere considerati esclusivamente i canoni riferiti alle mensilità per le quali lo studente risultava iscritto presso l'Università degli studi di Bergamo, con ciò escludendo altre tipologie di soluzioni abitative diverse dal contratto di locazione (ad es. rette per collegi, residenze universitarie o altri alloggi di privati o enti che non prevedano la stipula di contratti di locazione come disciplinati dalla L. n. 431/1998).

### Art. 2 - Requisiti richiesti per la presentazione dell'istanza di rimborso

Possono presentare istanza gli studenti iscritti **all'anno accademico 2020/2021** ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, nonché gli studenti iscritti a corsi di dottorato dell'Università degli studi di Bergamo e che:

- a) abbiano stipulato a proprio nome un **contratto di locazione**, regolarmente **registrato** presso l'Agenzia delle Entrate;
- b) abbiano corrisposto dei canoni di locazione previsti dal contratto per il periodo dal 01/01/2021 alla data di scadenza del bando;
- c) siano residenti in un **luogo diverso rispetto a quella ove è ubicato l'immobile** oggetto del contratto di locazione;
- d) abbiano un indice di situazione economica equivalente per l'università **non superiore a 20.000,00 €** come da documentazione presentata.

### Art. 3 - Determinazione dell'indice della situazione economica

Il possesso del requisito di reddito indicato alla lettera d) del precedente punto verrà verificato dal Servizio Diritto allo studio considerando la più recente attestazione ISEE applicabile al diritto allo studio universitario presentata dallo studente e **acquisita dall'Università degli studi di Bergamo per l'anno accademico 2020/2021**.

In alternativa gli studenti potranno richiedere al Servizio Diritto allo studio di valutare la situazione economica del proprio nucleo familiare sulla base di un'attestazione ISEE corrente presentata ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013.

In particolare, l'attestazione **ISEE corrente** potrà essere presentata quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si sia verificata una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato



ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si sia verificata una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

L'attestazione ISEE dovrà essere richiesta autonomamente dall'istante attraverso lo Sportello INPS o avvalendosi di un CAF convenzionato con l'INPS stesso e dovrà riportare data di presentazione anteriore alla scadenza per la presentazione della domanda online di rimborso oggetto del presente avviso.

Gli ISEEU che presentino **OMISSIONI/DIFFORMITA'** non verranno accettati ai fini della concessione delle agevolazioni.

Per gli studenti con reddito prodotto all'estero la situazione economica verrà valutata considerando **l'ISEEU parificato** acquisito dall'Ateneo per l'anno accademico 2020/2021.

#### **Art. 4 - Incompatibilità**

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. n. 57 del 14/01/2021, è prevista l'**incumulabilità** del beneficio oggetto del presente avviso con altri contributi pubblici per l'alloggio; quali eventuali sussidi, erogati anche da altri Enti, per i servizi abitativi, borsa di studio o servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico.

Devono ritenersi quindi incompatibili, a titolo esemplificativo, contributi per affitti erogati da Regioni o Comuni, borse di studio erogate da Enti per il diritto allo studio con la maggiorazione prevista per gli studenti fuori sede o altri contributi ad essi assimilabili erogati da qualsiasi ente pubblico o privato.

#### **Art. 5 - Termini e modalità di presentazione dell'istanza di rimborso**

1. Per partecipare al bando è **obbligatorio entro e non oltre le ore 12:30 di sabato 30 ottobre 2021**:

- a) compilare in ogni sua parte la domanda che sarà disponibile all'interno del proprio sportello internet nella voce di menu "Iniziativa".
- b) allegare alla domanda la seguente documentazione:
  - copia del contratto di locazione intestato allo studente e copia della registrazione all'agenzia delle entrate. **I due documenti andranno obbligatoriamente uniti in un unico pdf** e andrà quindi allegato un unico file;
  - copia delle quietanze o delle ricevute di pagamento dei canoni per i quali si chiede il rimborso. **I documenti andranno obbligatoriamente uniti in un unico pdf** e andrà quindi allegato un unico file;
  - eventualmente copia dell'ISEE corrente, presentato comunque entro il 30/10/2021, ove lo studente richieda di essere valutato sulla base di questo.

**Non verranno prese in considerazione istanze prive totalmente o in parte della documentazione sopra riportata.**

#### **Art. 6 - Pubblicazione dell'esito delle domande ed eventuale presentazione di ricorsi**

L'elenco delle istanze ammissibili verrà pubblicato dal Servizio Diritto allo studio entro il 16 novembre 2021 alla pagina [Bandi Studenti e laureati](#).

Eventuali richieste di riesame avverso l'esito della domanda dovranno essere presentate in forma scritta al Servizio Diritto allo studio entro e non oltre 7 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco delle istanze ammissibili.

L'istanza dovrà riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Servizio e dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito delle istanze sarà comunicato agli interessati a mezzo mail o Ticket.



### **Art. 7 - Assegnazione e modalità di pagamento del contributo**

Come stabilito dall'art. 1, comma 156, della L. n. 178/2020, il fondo istituito per il contributo in oggetto prevede un **tetto massimo nazionale di spesa pari a 15 milioni di euro**.

L'importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto sarà determinato con provvedimento dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo degli studenti aventi diritto che verrà comunicato da parte di tutti gli Atenei statali.

Entro 30 giorni dalla scadenza del bando, l'Università degli studi di Bergamo provvederà a trasmettere al Ministero dell'Università e della Ricerca i dati relativi al numero degli studenti ammessi per il proprio Ateneo e la determinazione del relativo fabbisogno finanziario.

Per le domande valutate come ammissibili dal Servizio Diritto allo studio verrà quindi corrisposto un contributo che potrà essere parziale o totale, a seconda della disponibilità di fondi assegnati all'Università degli studi di Bergamo dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Qualora il fabbisogno complessivamente rilevato a livello nazionale risulti superiore al tetto massimo nazionale di spesa come sopra indicato, infatti, il contributo per canoni di locazione agli studenti verrà effettuato in proporzione alle risorse effettivamente assegnate.

Le modalità di erogazione e di tassazione del contributo saranno comunicate successivamente.

### **Art. 8 - Revoca del contributo**

Il beneficio è **revocato** qualora venga verificata, dai successivi accertamenti svolti sulle autocertificazioni, la mancanza dei requisiti che hanno portato all'inserimento dell'istante nell'elenco degli idonei a ricevere il rimborso.

Nel predetto caso, anche quando la responsabilità dell'errata certificazione dei dati sia afferibile ai CAF, lo studente dovrà provvedere alla restituzione dei ratei eventualmente percepiti, fatte salve le previsioni di legge richiamate al successivo paragrafo, qualora si ravvisino gli estremi di reato.

L'Università, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare all'art. 10 del D. Lgs. n. 68/2012 e dal DPCM 159/2013 ART. 11 comma 6 e s.m.i.

L'Università, in accordo con la Banca dati ISEE gestita dall'INPS, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste all'art. 10 del D.L. n. 68/2012.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati dovranno rivolgersi unicamente alla Segreteria del Servizio Diritto allo studio di via dei Caniana, 2 - Bergamo.

### **Art. 9 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Elena Gotti, responsabile del Servizio Diritto allo Studio.

### **Art. 10- Informativa sull'uso ed il trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (ex D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016)**

L'Università garantisce il trattamento dei dati personali derivanti dalla partecipazione al bando nell'intesa che detto trattamento verrà svolto nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196 e



Regolamento UE 2016/679. L'Università informa che i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e utilizzati ai fini della gestione della procedura, della redazione dell'elenco delle domande ammissibili e della determinazione ed erogazione dei fondi; tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche (ad es. Ministero delle Finanze e Guardia di Finanza) direttamente interessate alla posizione economica degli studenti.

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l'avv. Michele Gorga, e-mail: [dpo@unibg.it](mailto:dpo@unibg.it)

Il Titolare del trattamento è il Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'interessato potrà rivolgere a quest'ultimo eventuali richieste inerenti il trattamento dei propri dati personali.

Prima della presentazione della domanda per l'assegnazione del beneficio bandito, il candidato dovrà dichiarare di avere preso visione e letto in ogni sua parte la sopra citata informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari, forniti.

IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

Bergamo, 30/09/2021



## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI E DEI DOVERI DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Emanato con DR. 562/2019, prot. n. 145598/I/3, del 6.9.2019

### Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina:

- a. i criteri e le modalità di attribuzione e di svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, di didattica integrativa o strumentali alla didattica nonché le modalità per la loro rendicontazione, i criteri per il riconoscimento dell'impegno eccedente l'obbligo previsto per i Professori e per Ricercatori a tempo indeterminato e per Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Bergamo ai sensi dell'art. 6 e art. 24 della legge 240/2010, in accordo con quanto previsto all'art. 33 del RDA.
- b. i criteri e le modalità di conferimento di incarichi di insegnamento e di servizio agli studenti, di attività didattica integrativa o strumentali alla didattica, a titolo gratuito od oneroso, a personale dipendente dall'Università.

### Art. 2 Definizione e tipologie delle attività didattiche e di servizio agli studenti

Ai fini del presente Regolamento:

- a. Per "**attività didattica frontale**" si intende:
  1. **lezioni** in corsi e moduli curriculari, intese come svolgimento di lezioni in presenza degli studenti in aula, esplicitamente previste in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU) dagli ordinamenti e come indicato nel piano degli studi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ivi inclusi i corsi interateneo;
  2. attività **didattiche integrative curriculari**, svolte anche a piccoli gruppi, in presenza degli studenti in aula o in laboratorio, esplicitamente previste in termini di CFU dagli ordinamenti e come indicato nel piano degli studi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico ivi inclusi i corsi interateneo;
  3. attività svolte nei corsi di **dottorato di ricerca**.
- b. Per "**attività didattica integrativa extra-curriculare**" si intende ogni attività, approvata dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, volta ad integrare i corsi e moduli curriculari dell'offerta formativa delle strutture didattiche, ovvero:
  1. le esercitazioni extra-curricolari;
  2. i seminari didattici intesi come un'attività didattica integrativa, svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e durata non superiore alle 12 ore e riguardanti l'approfondimento dei contenuti dell'attività didattica cui si riferisce;
  3. l'assistenza in laboratorio;
  4. il tutorato di gruppo;
  5. attività svolte nei corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
- c. Per "**altre attività didattiche**" si intendono quelle approvate dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, e relative a:
  1. attività di verifica dell'apprendimento (partecipazione a commissioni di esami di profitto e di laurea);
  2. attività svolte in corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali;
  3. i pre-corsi o corsi di allineamento;
  4. attività svolte nei master e summer/winter school, esclusivamente se rese a titolo gratuito.



d. Per “**attività di servizio agli studenti**” si intende:

1. ricevimento, tutorato e assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi;
2. l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di specializzazione e di dottorato;
3. attività di orientamento con studenti e/o Docenti delle scuole medie inferiori e/o superiori;
4. attività di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio, inclusa la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione;
5. partecipazione a progetti di sperimentazione didattica e altre attività approvate dai competenti Organi Accademici;
6. supervisione di tirocini professionalizzanti post lauream per l'accesso all'esame di stato, anche presso sedi esterne convenzionate, approvati dai competenti Organi Accademici e non retribuite;
7. attività inerenti la mobilità studentesca.

L'attività didattica frontale, integrativa e le altre attività didattiche possono essere erogate in lingua italiana o in lingua straniera come previsto dagli ordinamenti didattici.

### Art. 3

#### Definizione dei compiti dei Professori e Ricercatori

Ai fini del presente Regolamento:

a. Per **compito istituzionale** si intende:

L'obbligo per i Professori e i Ricercatori di svolgere, come previsto dalla normativa vigente e ulteriormente disciplinato nel presente Regolamento, i compiti didattici, i compiti didattici aggiuntivi e i compiti organizzativi interni.

1. Per **compito didattico** si intende:

L'attività didattica frontale che i Professori e i Ricercatori sono tenuti a svolgere.

2. Per **compito didattico aggiuntivo** si intende:

L'attività didattica integrativa extra-curriculare, le altre attività didattiche e le attività di servizio agli studenti cui i Professori e i Ricercatori sono tenuti a svolgere.

3. Per **compiti organizzativi interni** si intendono in particolare:

- attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo;
- attività relative alla programmazione, gestione, organizzazione, internazionalizzazione e controllo della qualità dei corsi svolte all'interno delle strutture didattiche o delle commissioni di Corso di studio, di Dipartimento, di Scuole o di Ateneo, a seguito di formale designazione da parte degli Organi Accademici competenti.

### Art. 4

#### Compito istituzionale dei Professori di ruolo di I e II fascia

Il regime di impegno dei Professori è a tempo pieno o a tempo definito.

L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda **motivata** da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

I Professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito stabiliti, sono tenuti a riservare annualmente al Compito Istituzionale non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito di cui:

a. **120 ore (80** per il regime a tempo definito) di attività didattica frontale di cui all'art. 2, lettera a, punti 1 e 2 nei Corsi di Laurea triennale e magistrale o a ciclo unico in almeno due giorni settimanali.

Nel caso in cui tutti gli insegnamenti riferibili al settore scientifico disciplinare di appartenenza del Docente risultino coperti con Docenti di ruolo nel loro impegno orario d'obbligo, è possibile:



1. destinare un massimo di 30 ore a:
  - corsi nell'ambito dei percorsi formativi per l'abilitazione all'insegnamento;
  - attività didattica integrativa extra-curricolare;
  - corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo o ai quali l'Ateneo partecipa con convenzioni (per un massimo di 10 ore).
- b. Nelle rimanenti ore necessarie al completamento del compito istituzionale devono essere svolte le seguenti attività:
  - attività didattica frontale;
  - attività didattica integrativa extra-curricolare;
  - altre attività didattiche;
  - attività di servizio agli studenti;
  - compiti organizzativi interni.

Nei casi in cui il Regolamento didattico di un Corso di Studi lo preveda, i Professori facenti parte del Collegio stesso devono accettare, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Le attività didattiche di cui alle lettere a) e b) devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

#### **Art. 5** **Compito istituzionale dei Ricercatori a tempo indeterminato**

Il regime di impegno dei Ricercatori a tempo indeterminato è a tempo pieno o a tempo definito.

L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda **motivata** da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

I Ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito stabiliti, sono tenuti a riservare annualmente compiti di attività didattica integrativa curricolare e extra-curricolare, altre attività didattiche, attività di servizio agli studenti e compiti organizzativi interni, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito di cui:

- a. **80 ore (60** in regime di tempo definito) di attività didattica integrativa curricolare e di attività didattica integrativa extra-curricolare, sulla base della programmazione di ciascun Dipartimento. Con il consenso del Ricercatore possono essere consideranti nel compito istituzionale anche le attività previste nell'articolo 2, lettera a, punto 1 per un massimo di 40 ore (30 in regime di tempo definito).
- b. Nelle rimanenti ore necessarie a raggiungere il compito istituzionale devono essere svolte le seguenti attività:
  - altre attività didattiche;
  - attività di servizio agli studenti;
  - compiti organizzativi interni.

Nei casi in cui il Regolamento didattico di un Corso di Studi lo preveda, i Ricercatori a tempo indeterminato facenti parte del Collegio stesso devono accettare, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Le attività didattiche di cui alle lettere a) e b) devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.



## **Art. 6** **Compito istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato**

- a. I Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 (RTDA) riservano annualmente allo svolgimento del Compito Istituzionale 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 ore per il regime a tempo definito.  
I Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (RTDB) riservano annualmente allo svolgimento del Compito Istituzionale 350 ore.
- b. Per gli RTDA l'impegno per l'attività di didattica frontale negli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea triennale e magistrale deve essere di 60 ore con la possibilità, da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza del Ricercatore, di disporre una deroga motivata per svolgere ulteriore didattica frontale fino ad un massimo di 30 ore.  
Per gli RTDB l'impegno per l'attività di didattica frontale negli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea triennale e magistrale deve essere di 90 ore con la possibilità, da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza del Ricercatore, di disporre una deroga motivata per svolgere ulteriore didattica frontale fino ad un massimo di 45 ore.
- c. Le rimanenti ore sono da impiegare nelle seguenti attività: attività didattica integrativa extra-curriculare, altre attività didattiche, attività di servizio agli studenti, compiti organizzativi interni.  
Nei casi in cui il Regolamento didattico di un Corso di Studi lo preveda, i Ricercatori a tempo determinato facenti parte del Collegio stesso devono accettare, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Le attività didattiche di cui alle lettere a), b) e c) devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

## **Art. 7** **Riduzione del potenziale didattico a fronte di rilevanti attività gestionali**

Come previsto dall'art. 48 dello Statuto, i Professori a tempo pieno e i Ricercatori a tempo pieno e indeterminato che svolgono rilevanti attività gestionali, quali, ad esempio, Prorettore vicario, Prorettori delegati e Direttori di Dipartimento, possono chiedere una limitazione, anche parziale, del carico didattico istituzionale; la specifica indennità di carica verrà ridotta proporzionalmente alla riduzione al carico didattico.

Ai docenti che hanno ottenuto una limitazione del carico didattico non potranno essere attribuiti affidamenti retribuiti se non con motivata deroga da parte del Senato Accademico.

## **Art. 8** **Modalità di svolgimento delle attività didattiche istituzionali dei Professori e dei Ricercatori di ruolo**

- a. I Professori e i Ricercatori dell'Università sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture dipartimentali e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, e secondo le specifiche determinazioni di cui all'art. 3, lo svolgimento dei compiti istituzionali.
- b. I Professori e i Ricercatori dell'Università esercitano personalmente i loro compiti didattici in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento di afferenza e alle esigenze di eventuali altri corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, alle quali il Dipartimento è impegnato a far fronte. Fatta salva l'obbligatorietà di svolgere in via prioritaria attività formative per corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, rientrano tra i compiti istituzionali quantificabili anche le attività formative attribuite ai Professori nell'ambito di corsi di dottorato di ricerca nei limiti previsti all'Art. 4, lettera a).
- c. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il Professore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere rinviati su richiesta del responsabile. In questo caso il Professore responsabile deve provvedere affinché ne sia data



- tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Presidente del Corso di Studi e il Direttore di Dipartimento, ai quali spetta verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere affinché sia garantita la continuità dell'insegnamento, investendo, se del caso, i competenti organi dipartimentali,
- d. I Professori sono inoltre tenuti a definire per tempo e a rendere pubblici i contenuti degli insegnamenti, il programma d'esame e le modalità di svolgimento delle verifiche dell'apprendimento, tramite la piattaforma U-Gov, secondo le indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo allo scopo di poterli inserire per tempo nel Piano dell'offerta formativa di Dipartimento. E' altresì obbligo dei Professori e dei ricercatori titolari di insegnamento pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo il proprio curriculum vitae.
- e. Ogni Docente o Ricercatore titolare di insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento.

### **Art. 9**

#### **Criteria e modalità per la programmazione delle attività svolte dai Professori e dai Ricercatori**

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo, i Consigli di Dipartimento assegnano ai propri Professori e Ricercatori, sulla base dei Settori Scientifico Disciplinari di afferenza, gli incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2. Il Consiglio di Dipartimento può assegnare ad un docente, motivando adeguatamente e con il consenso dell'interessato, attività didattiche anche in SSD diversi da quello di afferenza.

I Consigli di Dipartimento assegnano altresì a Professori e Ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti, previo loro consenso e sulla base dei Settori Scientifico Disciplinari di afferenza, gli incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2 sulla base delle proprie esigenze e in accordo con i Dipartimenti di afferenza dei Professori e Ricercatori stessi.

La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei Professori e dei Ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico e prevedere l'impegno didattico dei Professori di prima e seconda fascia distribuito nei due semestri dell'anno accademico, fatte salve le diverse motivate esigenze di organizzazione della didattica approvate dai Consigli di Dipartimento, fermo l'obbligo dei Docenti di garantire in ogni caso la presenza in Dipartimento almeno due giorni alla settimana.

I Dipartimenti favoriscono la copertura massima dei Settori Scientifico Disciplinari di base e caratterizzanti con i Professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento o ad altri Dipartimenti, sia nell'ambito dell'impegno orario d'obbligo sia, eventualmente, con affidamento retribuito.

I Dipartimenti attribuiscono affidamenti di insegnamenti ai Ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento o ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, previa loro disponibilità, nei casi in cui non sia possibile garantirne la copertura con Professori di I e II fascia, secondo le modalità di cui all'Art. 5, lettera a) del presente Regolamento.

Nel caso di assegnazione di un insegnamento ad un Docente afferente ad altro Dipartimento e/o inserimento di tale Docente nella composizione del Consiglio di Corso di studio, è necessario acquisire il preventivo parere favorevole di tale Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo. Al fine di favorire la massima copertura dei settori con docenza interna all'Ateneo i Dipartimenti dovranno favorire la massima integrazione possibile.

### **Art. 10**

#### **Registro delle Attività svolte dai Professori e dai Ricercatori**

Il Registro delle Attività svolte dai Professori e dai Ricercatori, anche in formato elettronico, è obbligatorio.

Ciascun Docente e Ricercatore provvede puntualmente alla compilazione del Registro delle Attività, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dagli Organi Accademici, gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti assegnati, siano essi parte del Compito istituzionale o dati in affidamento.



Nello specifico, i Professori e Ricercatori sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e dei compiti organizzativi interni specificando i giorni e la durata delle attività. Il Direttore del Dipartimento effettuerà verifiche periodiche del Registro nelle forme più idonee.

Il Registro deve essere consegnato alla segreteria del presidio di Dipartimento entro il 15 ottobre di ogni anno rispetto all'AA precedente. Successivamente il Direttore di Dipartimento avvierà le operazioni di verifica dello stesso controllando che le ore di attività didattica svolte dal Docente siano state pari al numero minimo di ore previsto nella programmazione e apporrà il visto al Registro che verrà conservato nell'archivio dell'Ateneo.

È compito del Direttore segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Professori e dei Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.

Le eventuali situazioni di inadempienza possono dare luogo all'avvio di procedimenti disciplinari.

Il non assolvimento degli impegni nella misura oraria prevista ai sensi di legge è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dalla normativa in vigore. Nei casi di particolare inadempienza si applicano le disposizioni in materia disciplinare di cui ai pertinenti articoli dello Statuto e del Regolamento generale dell'Ateneo

#### **Art. 11**

#### **Autorizzazione a svolgere attività didattica presso altro Ateneo**

I Professori e i Ricercatori che intendono prestare attività didattica retribuita o non retribuita all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dal Dipartimento a cui afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta al Consiglio di Dipartimento.

I Professori e i Ricercatori possono richiedere il nulla-osta per insegnamenti ufficiali fuori sede solo dopo l'approvazione della programmazione didattica di Ateneo e per un impegno massimo di 60 ore.

L'autorizzazione a svolgere insegnamenti presso altri Atenei è subordinata all'assolvimento dei fabbisogni didattici richiesti dall'Ateneo, inoltre non può essere concessa in presenza di limitazione della riduzione del carico didattico previsto dall'art. 7.

#### **Art. 12**

#### **Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Professori**

Ai Professori possono essere affidati, previo loro consenso, Corsi e moduli curriculari eccedenti il compito istituzionale come definito all'art. 3, lettera a), compatibilmente con la programmazione didattica.

Per i Professori di I e II fascia l'affidamento di insegnamenti eccedenti l'obbligo didattico potrà avvenire unicamente nel caso in cui assolvano l'intero obbligo didattico mediante didattica frontale nei Corsi di laurea triennale e magistrale o a ciclo unico.

I compiti didattici per attività didattica complessivamente assegnati oltre i compiti didattici istituzionali non possono superare i seguenti limiti:

- Professori a tempo pieno: 80 ore, incrementabile a 110 ore unicamente nel caso di insegnamenti nell'ambito dei Corsi di Formazione per l'insegnamento;
- Professori a tempo definito: 60 ore.

#### **Art. 13**

#### **Affidamento di corsi e moduli curriculari ai Ricercatori a tempo indeterminato**

Ai Ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando l'inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai Dipartimenti.

I corsi e moduli curriculari svolti come attività didattica frontale possono essere svolti anche a parziale sostituzione delle attività didattiche integrative di cui all'art. 5 lettera a).

Nel caso di affidamento di Corsi o moduli curriculari, ai Ricercatori a tempo indeterminato è attribuito il titolo di Professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo



è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il Ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

#### **Art. 14**

##### **Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Ricercatori a tempo indeterminato**

L'affidamento ai Ricercatori di ruolo di attività di didattica frontale eccedente il loro compito istituzionale può aver luogo solamente se quest'ultimo è completamente assolto e può essere retribuito, previa verifica delle disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

I compiti didattici complessivamente assegnati oltre i compiti istituzionali non possono superare 80 ore (60 ore per il regime a tempo definito) incrementabile a 110 ore (90 ore per il regime a tempo definito) unicamente nel caso di insegnamenti nell'ambito dei Corsi di Formazione per l'insegnamento. Le attività didattiche eccedenti al compito istituzionale devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

#### **Art. 15**

##### **Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato**

L'affidamento ai Ricercatori a tempo determinato di attività didattica frontale eccedente il loro compito istituzionale, può avere luogo solo se quest'ultimo è completamente assolto, nonché previa motivata deroga disposta ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

I Ricercatori a tempo determinato possono svolgere attività didattica ulteriore rispetto al compito istituzionale di natura curricolare o extra-curricolare, nonché attività didattica nei master, nei dottorati, nei corsi di perfezionamento, nei corsi per la formazione degli insegnanti e nei corsi intensivi estivi attivati dall'Ateneo, per un massimo di 60 ore incrementabile a 90 ore unicamente nel caso di insegnamenti nell'ambito dei Corsi di Formazione per l'insegnamento o di insegnamenti ad essi assimilabili.

Tali attività didattiche non concorrono all'assolvimento del compito istituzionale come definito all'art. 6 e possono essere retribuite previa verifica della disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 16**

##### **Congedi per motivi di studio**

I Professori e i Ricercatori che intendono richiedere il congedo per motivi di studio, devono presentare domanda al Rettore e al Direttore di Dipartimento in fase di programmazione didattica e comunque entro la fine del mese di febbraio antecedente all'anno in cui si intende effettuare il congedo per motivi di studio, indicando le motivazioni della richiesta, le possibili ricadute sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo, le ragioni di incompatibilità con lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica.

Il Dipartimento, in sede di programmazione didattica, verifica la sostenibilità di tali richieste con il piano dell'offerta didattica e sulla base del presupposto che la concessione del congedo non potrà comportare maggiori oneri per l'Ateneo rispetto al budget riconosciuto.

Il Rettore, dopo l'approvazione da parte degli organi di Ateneo della programmazione didattica, valutato il parere del Dipartimento, si esprime sulla richiesta di congedo.

#### **Art. 17**

##### **Norme finali e transitorie**

Il presente Regolamento disciplina i compiti didattici e di servizio agli studenti dei Professori e Ricercatori a decorrere dall'a.a. 2020/21.

Il presente Regolamento approvato dai competenti organi accademici è emanato con decreto del Rettore ed è reso pubblico all'Albo di Ateneo e sul sito web istituzionale. Per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.



## **REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30.12.2010**

Emanato con DR. 424 /2012 prot. n.19135 /I/003 del 1.10.2012 e ss.mm.ii

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori (raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005).

### **Articolo 2**

#### **Natura del rapporto**

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Bergamo e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalla normativa vigente in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa espressamente prevista dalla legge.

### **Articolo 3**

#### **Tipologie contrattuali**

1. L'Università può attivare le seguenti tipologie contrattuali:
  - tipologia A (contratti di cui alla lettera a), comma 3, art. 24 della Legge 240/2010): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. n. 242 del 24.05.2011 e possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
  - tipologia B (contratti di cui alla lettera b), comma 3, art. 24 della Legge 240/2010): contratti di durata triennale non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito di contratti triennali, di tipologia A, ovvero che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
2. I contratti di tipologia A possono prevedere il regime di tempo pieno o tempo definito; i contratti di tipologia B sono stipulati esclusivamente con il regime di tempo pieno.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

### **Articolo 4**

#### **Programmazione e modalità di finanziamento**

1. La copertura di posti di ricercatore a tempo determinato viene finanziata con fondi di Ateneo nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.
2. La programmazione viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo approvate, formula una proposta di programmazione acquisendo eventuale parere dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.
4. Acquisite le proposte dei Dipartimenti, il Rettore formula una proposta di programmazione da sottoporre al parere obbligatorio del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.



5. Il reclutamento può anche avvenire nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati, totalmente o in parte, da soggetti terzi, sia pubblici che privati.

6. La copertura di posti può avvenire anche con fondi provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali, di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di tipologia B, ovvero di importo e durata pari a quella del contratto per i posti di tipologia A.

### **Art. 5**

#### **Procedura di attivazione dei contratti di tipologia A e B**

1. Ciascun Dipartimento, nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 4, richiede agli Organi di Governo la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia A e B.

2. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito.

3. I Dipartimenti sottopongono al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato il cui finanziamento è assicurato in parte o totalmente da fondi esterni così come previsto ai commi 5 e 6 del precedente articolo 4.

4. La delibera del Consiglio di Dipartimento che propone l'istituzione dei posti deve indicare:

- specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- Dipartimento di afferenza;
- sede di svolgimento delle attività;
- programma di ricerca;
- attività didattiche previste dal contratto, anche integrative e di servizio agli studenti e caratteristiche dell'attività di ricerca;
- tipologia di contratto da attivare tra le due proposte all'art. 3;
- regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) per i soli contratti di tipologia A;
- requisiti per l'ammissione alla procedura;
- eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione (in ogni caso non inferiore a dodici);
- eventuale prova orale volta ad accertare la conoscenza di una lingua straniera e specificazione della lingua stessa;
- copertura finanziaria del costo complessivo del posto da coprire;
- trattamento economico spettante al Ricercatore ai sensi di quanto previsto dall'art 13 del presente Regolamento.

### **Articolo 6**

#### **Procedura selettiva**

1. L'assunzione dei Ricercatori a tempo determinato avviene mediante procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La selezione avviene previa pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito di Ateneo e sui siti del Ministero e dell'Unione Europea, di un bando emanato con decreto rettorale. La scadenza del bando è fissata con decorrenza di 30 giorni da quello successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

3. Il bando di selezione deve contenere:

- tipologia del contratto da attivare tra le due proposte all'art. 3;
- oggetto del contratto;
- regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) per i soli contratti di tipologia A;
- specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- Dipartimento di afferenza;
- sede di svolgimento delle attività;
- programma di ricerca;
- attività didattiche previste dal contratto, anche integrative e di servizio agli studenti e caratteristiche dell'attività di ricerca;
- requisiti per l'ammissione alla procedura;



- eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione (in ogni caso non inferiore a dodici);
- eventuale prova orale volta ad accertare la conoscenza di una lingua straniera e specificazione della lingua stessa;
- modalità di selezione;
- termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
- previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- cause di esclusione dalla procedura di selezione;
- trattamento economico spettante al Ricercatore ai sensi di quanto previsto dall'art 13 del presente Regolamento;
- diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato.

### **Articolo 7**

#### **Requisiti per la partecipazione alla selezione**

1. Alle procedure di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:
  - dottorato di ricerca (o titolo equivalente) conseguito in Italia o all'estero;
  - con esclusivo riferimento ai contratti di tipologia B sono ammessi alla selezione i candidati che abbiano usufruito di contratti triennali, di tipologia A, ovvero che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
3. Alla procedura selettiva non sono ammessi i professori universitari di prima o seconda fascia e ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
4. Non possono partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Non sono altresì ammessi coloro che abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Bergamo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto previsto dal bando di concorso, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi.  
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

### **Art. 8**

#### **Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore in plico chiuso, mediante consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite procedura informatizzata ove prevista dal bando.
2. Il termine utile per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.



4. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  - curriculum della propria attività didattica e scientifica;
  - pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando;
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni attestante fatti, stati e qualità personali.
5. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

### **Articolo 9**

#### **Commissione di valutazione**

- La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore con proprio decreto, secondo le modalità descritte nei successivi commi del presente articolo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Nella costituzione della Commissione deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, ove possibile.
- La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.
- La Commissione è composta da tre professori in servizio di prima e seconda fascia, o di ruolo equivalente, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della procedura.
- La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università degli Studi di Bergamo, da individuarsi tra docenti, di comprovato riconoscimento internazionale e/o nazionale oppure di prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri.
- I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani devono essere inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura.
- La nomina di componenti provenienti dall'estero è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Dipartimento circa la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore di prima o seconda fascia e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione. L'equivalenza della posizione ricoperta dal soggetto designato è stabilita con riferimento alle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale, salvo il caso di proposta di soggetto di comprovato riconoscimento internazionale oppure di prestigio scientifico, che sarà adeguatamente motivato dal Dipartimento.
- Il Dipartimento delibera la proposta, secondo quanto stabilito nei commi successivi, tempestivamente a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- Dei tre componenti della Commissione uno è proposto direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto; tale proposta non è vincolante per la successiva nomina. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una lista di nomi, proposta dal Dipartimento, almeno doppia rispetto ai posti da sorteggiare.
- Le operazioni di sorteggio sono effettuate, anche con modalità informatiche, ad opera di una Commissione, nominata dal Rettore, composta da un suo delegato con funzioni di presidente, assistito da due funzionari dell'Amministrazione. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.
- Il Rettore nomina la Commissione di valutazione tenendo conto del nominativo direttamente proposto dal Dipartimento e dei risultati del sorteggio. Nella costituzione della Commissione deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, ove possibile.
- Non possono far parte della Commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.
- L'incarico di commissario in un concorso presso l'Ateneo è limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica a livello nazionale.
- All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun soggetto aspirante commissario è tenuto a dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.



14. A seguito della nomina, ciascun commissario dichiara l'assenza di situazioni di incompatibilità tra se stesso e gli altri componenti nonché con i candidati nell'ambito della procedura, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Il componente della Commissione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, è tenuto ad astenersi e a segnalare tale situazione. Il principio di astensione deve essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un sospetto di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.
15. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente.
16. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione secondo la procedura prevista dal presente articolo.
17. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante; svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
18. La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricasazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità, e conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.
19. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione dei lavori della Commissione per comprovati motivi segnalati dal Presidente. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti ovvero in caso di decadenza, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
20. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
21. Gli atti sono approvati con decreto rettorale di norma entro trenta giorni dalla consegna agli uffici dell'Amministrazione.
22. La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i relativi allegati vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e trasmessi al Dipartimento interessata ai fini della proposta di chiamata di competenza.

## **Art. 10**

### **Modalità di svolgimento della procedura selettiva**

1. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
  - a) Valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011 e fatti propri dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 9. La Commissione, all'atto dell'insediamento, definisce nel dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare e per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica, sempre tenendo conto dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25.05.2011.
  - b) A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata nel bando, compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati stessi, e comunque non inferiore a sei unità. Qualora il numero di candidati fosse pari o inferiore a sei verranno tutti ammessi alla discussione durante la quale, laddove previsto dal bando, verrà accertata anche l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
  - c) Dopo la discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi; sulla base del punteggio attribuito viene individuato il vincitore.

## **Art. 11**

### **Deroghe**

1. Ai fini dell'attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può motivatamente individuare candidati che siano già stati sottoposti a un procedimento di valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di



finanziamento competitivo basate sulla qualità e sulla competenza, il cui esito prevede espressamente la stipula di un contratto per prestazione di lavoro e la possibilità di svolgere l'attività presso l'Università degli Studi di Bergamo.

2. Qualora compatibile con la disciplina vigente, il trattamento economico corrisponde a quello previsto dal contratto individuale già precedentemente sottoscritto dal Ricercatore.

### **Articolo 12 Chiamata**

1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato.

2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia.

3. La chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà, di norma, dal primo giorno del primo mese utile.

### **Articolo 13 Stipula del contratto: oggetto e durata**

1. Il vincitore della selezione stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto dal Rettore.

2. I contratti di tipologia A hanno durata triennale e sono prorogabili per due anni previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

3. I contratti di tipologia B hanno durata triennale e non sono rinnovabili.

4. Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio e di termine del rapporto di lavoro;
- regime di impegno;
- trattamento economico;
- trattamento previdenziale e assicurativo;
- indicazione delle prestazioni richieste;
- Dipartimento di afferenza;
- macrosettore concorsuale e settore concorsuale di riferimento.

5. E' previsto un periodo di prova della durata di 6 mesi; la valutazione positiva o negativa in ordine al suo superamento compete all'organo collegiale deliberante del Dipartimento interessato; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza.

6. Nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal rapporto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

7. Nel caso di anticipata cessazione dal rapporto, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

### **Articolo 14 Rapporto di lavoro**

1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore per i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i Ricercatori a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

2. Il Ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto:

- svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore concorsuale che ne identifica il profilo;
- svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;



- può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
  - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate negli specifici Regolamenti.
3. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni (per attività di didattica frontale) e di eventuali ed ulteriori registri (per tutte le altre attività connesse alla didattica).
4. Il Ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010 e dall'art. 32 dello Statuto.

### **Articolo 15**

#### **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari di contratti di tipologia A è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Per i titolari di contratti di tipologia B il trattamento economico è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
3. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
4. Al ricercatore si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

### **Articolo 16**

#### **Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi**

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con:
  - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nel caso di ricercatori con contratto a tempo pieno;
  - titolarità di assegni di ricerca anche presso altre Università;
  - borse di dottorato o post-dottorato;
  - qualsiasi borsa di studio o assegno, in generale, a qualunque titolo conferiti.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di incarichi extralavorativi, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi e attività esterne dei professori e ricercatori.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, salvo quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 5bis della L. 240/2010.
4. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni.

### **Articolo 17**

#### **Dipendenti pubblici**

1. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

### **Articolo 18**

#### **Valutazione e proroga del contratto di tipologia A**

1. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti avviene secondo i criteri e i parametri stabiliti dall'art. 2 del D.M. n. 242 del 24.05.2011 ed è presupposto necessario per l'eventuale proroga del contratto.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di tipologia A può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
3. Il Rettore, su proposta del Dipartimento che ha attivato il contratto, nomina una Commissione di valutazione composta da tre membri, scelti tra i professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno appartenente allo stesso settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare oggetto dell'attività di ricerca.



4. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta; può altresì riunirsi con modalità telematica.
5. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori, salvo casi di motivato impedimento, entro 30 giorni dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
6. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

### **Articolo 19**

#### **Valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto di tipologia B l'Università valuta il ricercatore, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18 della citata Legge.
2. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti avviene secondo i criteri e i parametri stabiliti dal D.M. n. 344 del 4.8.2011 e s.m.i..
3. Nel terzo anno del contratto, il Dipartimento di afferenza del ricercatore, verificato il conseguimento dell'abilitazione, avvia la procedura di cui al comma 1 proponendo i nominativi dei componenti della Commissione di valutazione. Tale proposta non è vincolante per la successiva nomina.
4. La Commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da tre membri, scelti tra professori di prima fascia in servizio, in maggioranza esterni all'Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto dell'attività di ricerca. Nella costituzione della Commissione deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, ove possibile.
5. Non possono far parte della Commissione i docenti membri della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha valutato il candidato.
6. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta; può altresì riunirsi con modalità telematica.
7. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori, salvo casi di motivato impedimento, entro il termine assegnato, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
8. Al termine dei lavori della Commissione, le risultanze della valutazione e la relazione del ricercatore, sono trasmessi al Dipartimento interessato.
9. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine di scadenza del contratto, previo parere del Senato Accademico.
10. In caso di esito positivo della valutazione e di approvazione della chiamata, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
11. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e nei limiti delle facoltà assunzionali previste per l'Ateneo, il Dipartimento, ha facoltà di proporre al Senato Accademico l'anticipazione, debitamente motivata, dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, dopo il primo anno di contratto, previo esito positivo della procedura di valutazione.
12. Nel caso di procedure anticipate di cui al comma precedente, la valutazione comprenderà anche lo svolgimento di una prova didattica in forma orale nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. In questo caso, la Commissione individua gli argomenti oggetto della prova didattica, che saranno resi noti al candidato entro due giorni prima dello svolgimento della stessa. La prova didattica potrà essere effettuata anche con modalità telematiche.



## **Articolo 20**

### **Norme transitorie e finali - Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.
2. Il presente Regolamento modificato è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore con decorrenza immediata.



## **FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 47 CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA ISTRUZIONE E RICERCA**

La costituzione del Fondo retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenti è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- il CCNL del personale dell'area VII della dirigenza universitaria per il quadriennio normativo 2006/2009 e per i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 del 28.7.2010 e, in particolare, l'art. 22 del CCNL 2006/2009 che disciplina l'istituzione presso ciascuna Amministrazione di un Fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale;
- il CCNL relativo al personale dirigente dell'area istruzione e ricerca – triennio 2016 – 2018 dell'8.7.2019 e, in particolare l'art. 47 che stabilisce l'incremento dell'1.7% del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato disciplinato dai precedenti CCNL
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 con la quale è stato approvato il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenziale per l'anno 2016;
- l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 che dispone che *"[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Il fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale Dirigente dell'anno 2021 è stato incrementato di un importo pari ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020 per € 224,00 per effetto dell'emergenza epidemiologica secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 870 L178/2020.

Ai sensi delle disposizioni normative sopra riportate il Fondo dell'anno 2021 è costituito nel rispetto del limite di legge di cui all'art. 23 del D.lgs 75/2017 che corrisponde al limite soglia dei Fondi accessori 2016. A tale fine è stata operata una decurtazione per un importo pari a € 2.695,92.

L'Amministrazione, in vista del pensionamento del dirigente della Direzione personale logistica e approvvigionamenti e a seguito della riorganizzazione della struttura amministrativa presentata agli organi di governo rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 marzo 2021, che verrà attivata in più momenti in base al reclutamento delle unità di personale mancante ha provveduto a bandire due concorsi per il reclutamento di un dirigente di II fascia Area risorse umane e un dirigente di II fascia Area appalti acquisti ed edilizia rispettivamente nelle date 28.5.2021 e 15.6.2021.

Il Fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti è costituito come da tabella allegata (allegato 1).

A decorrere dall'1.10.2021 sono demandate alla contrattazione integrativa ai sensi degli artt.6 e 7 del CCNL 8 luglio 2019 relativo al personale dirigenziale le materie previste dall'art.50 del CCNL:

- 1) Criteri di riparto dei fondi tra quota riservata a retribuzione di posizione e quota riservata a retribuzione di risultato;
- 2) Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dirigenti;
- 3) Incarichi aggiuntivi e incarichi ad interim.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott.ssa Michela Pilot)

**FONDO DIRIGENTI UNIBG PER L'ANNO 2021**

**COSTITUZIONE DEL FONDO**

<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
<b>Risorse storiche</b>	
Fondo certificato anno 2010	<b>€ 135.810,44</b>
riduzione stabile fondo in seguito a cessazione dirigente ex ISU dall'1.7.2010	<b>-€ 24.974,88</b>
<b>Totale fondo certificato 2011 (rideterminazione del fondo come da Cda del 25.10.2011)</b>	<b>€ 110.835,57</b>
<b>incrementi contrattuali</b>	
1,7% monte salari anni 2015 (art. 47, c. 2 CCNL 16-18)	€ 3.102,31
Altri incrementi	<b>€ 0,00</b>
- RIA pers. Cessato - misura intera dal 1.1.2020 (art. 62 c. 4 CCNL 02/05)	€ 1.460,29
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	<b>€ 0,00</b>
<b>Risorse variabili</b>	
<b>Incrementi variabili non sottoposti al limite di cui all'art. 9 comma 2-bis della Legge 122/2010</b>	
- Lett. d) RIA personale cessato - mensilità residue (art. 62 c. 4 CCNL 02/05)	€ 1.235,63
Altre risorse variabili	<b>€ 0,00</b>
Altre risorse art. 1 comma 870 L178/2020	<b>€ 224,00</b>
Decurtazioni del fondo	<b>€ 0,00</b>
Decurtazione ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 - stabilizzazione riduzioni operate ai sensi dell'art. 9, c. 2bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010	€ 0,00
Riduzione operata ai sensi dell'art. 23, c. 2 del D.lgs. 75/2017 - rispetto limite Fondo 2016	€ 2.695,92
<b>TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2021</b>	<b>€ 114.161,88</b>

**PESATURA AREA DIRIGENZIALE**

DIMENSIONE	FATTORE/SOTTOFATTORE	SPECIFICHE	PESO	
<b>COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA</b>	<b>Consistenza di personale e strutture</b>	n. complessivo di settori/ servizi di diretta dipendenza		
		minore/uguale a 3	2	
		maggiore di 3	3	
		n. di unità di personale assegnato alla struttura		
		< a 25	1	
		compreso tra 25 e 50	3	
	superiore a 50	5		
	<b>Complessità logistica</b>	bassa	tutte le sedi operative sono riunite in un unico polo	1
		alta	più sedi operative, anche all'esterno della città	2
	<b>Risorse finanziarie</b>	inferiori a € 15.000.000	Sono escluse le spese del personale e le entrate da contribuzione studentesca	5
		comprese tra € 15.000.000 ed € 30.000.000		7
		superiori a € 30.000.000		10
<b>Grado di trasversalità</b>	basso	Ricadute esterne o internazionali delle iniziative di competenza della Direzione e apprezzamento di eventuali compiti rivolti all'esterno (relazioni sul territorio, relazioni internazionali, ecc)	5	
	medio		7	
	alto		10	
<b>LIVELLO DELLE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE E GESTIONALI ASSUNTE</b>	<b>Rilevanza dell'attività rispetto alla definizione ed attuazione della programmazione strategica</b>	bassa	1	
		Media	3	
		alta	5	
	<b>Grado di impegno innovativo</b>	basso	Innovazioni organizzative richieste nella gestione delle attività	5
		medio		10
		alto		15
	<b>Rischio corruzione</b>	basso	Responsabilità derivanti da esposizione specifica per le aree mappate dal PTC	5
		medio		10
		alto		15
	<b>incarico di vicario</b>			5
<b>COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE</b>	<b>Competenze tecnico professionali manageriali</b>	basse	Necessità di costante impegno verso l'aggiornamento delle competenze giuridiche e tecniche, capacità di trasferire le competenze ai collaboratori e di incidere sul benessere organizzativo	10
		medie		15
		alte		20
	<b>Coordinamento diretto attività soggetti partecipati</b>	basso	Verifica, pianificazione, controllo e supporto all'attività	5
		medio		7
		alto		10
			100	

Omissis

Omissis

## **CONVENZIONE QUADRO**

### **TRA**

L'Università degli studi di Bergamo, con sede in via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, codice fiscale 80004350163, partita IVA 01612800167, ai fini del presente atto rappresentata dal Rettore, prof. Remo Morzenti Pellegrini, (di seguito denominata "Università")

### **E**

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con sede legale in via Nazario Sauro 33, 23100 Sondrio, codice fiscale 93001950141, partita IVA 00991340142, rappresentata dal Presidente pro-tempore Tiziano Maffezzini, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominata "Comunità Montana")

### **PREMESSO**

- che l'Università e la Comunità Montana intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale possano essere integrate le attività di studio e ricerca condotte dalle Università. Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27);
- che la Comunità Montana è interessata a promuovere la collaborazione per attività di ricerca e di formazione;
- che la Comunità Montana e l'Università (di seguito "le parti") hanno già avviato una collaborazione in occasione del Progetto Emblematico Cariplo "Le Radici di un'Identità" e che si propongono di collaborare stabilmente sui temi della ricerca e della formazione in Valtellina;
- che è volontà delle parti individuare e promuovere le interazioni, sinergie e condivisioni di risorse umane e tecnologiche per conseguire risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale.

### **Tutto ciò premesso**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Obiettivi della convenzione quadro**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro.

La Comunità Montana e l'Università ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione per attività di studio/ricerca/formazione, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- formazione universitaria, nelle attività dei corsi di laurea, (corsi tirocini, summer e winter school) e di alta formazione (Master, Corsi di Perfezionamento);
- ricerca scientifica, con una attenzione particolare rivolta ai temi della rigenerazione della montagna lombarda, con particolare riferimento agli aspetti relativi allo studio del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale.

### **Art. 2**

#### **Accordi esecutivi, ambiti e modalità della cooperazione**

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno oggetto di specifici accordi esecutivi, volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti che richiederanno la presente convenzione quadro.

Gli accordi esecutivi devono riguardare uno o più ambiti tra quelli indicati nell'art. 1 e devono specificare, eventualmente anche tramite allegato tecnico, le attività da realizzare, le fasi di attuazione, la tempistica, gli obiettivi, gli obblighi e gli oneri di ciascuna delle parti. Per poter procedere alla stipulazione degli accordi è necessaria la preventiva approvazione degli organi competenti di ciascuna delle parti che ne autorizzano la sottoscrizione.

### **Art. 3** **Referenti**

Come indicato nel precedente art. 2, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli accordi, che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro. Per la definizione di tali accordi saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

### **Art. 4** **Oneri finanziari**

Dalla presente convenzione non derivano oneri finanziari a carico delle parti, salvo gli oneri fiscali previsti dal successivo art. 13. Ulteriori oneri finanziari possono essere definiti e concordati solo negli accordi esecutivi di cui al precedente art. 2.

### **Art. 5** **Durata e rinnovo della convenzione quadro**

La presente convenzione quadro ha una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione di entrambe le parti ed è escluso il rinnovo tacito.

### **Art. 6** **Recesso**

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno trenta giorni, via P.E.C.. In ogni caso le attività in corso dovranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo i relativi accordi esecutivi stipulati.

### **Art. 7** **Riservatezza**

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy, sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti vengano in possesso sulla base della presente convenzione quadro devono essere considerate riservate.

Le parti si impegnano a far rispettare la riservatezza per le informazioni acquisite anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni che ne vengano a conoscenza.

Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo, sono da considerarsi vincolanti per tre anni dalla scadenza della presente convenzione quadro.

In caso di violazione della presente disposizione, la parte interessata potrà richiedere il risarcimento del danno.

### **Art. 8** **Proprietà e diffusione dei risultati della presente convenzione quadro**

La titolarità e la diffusione dei risultati delle ricerche saranno regolamentate negli specifici accordi esecutivi, in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi. Si esclude fin d'ora esplicitamente che, nel corso dell'applicazione delle attività di collaborazione non onerosa svolta nell'ambito della

presente convenzione quadro, figurino temi che possano portare a configurare prodotti di interesse per privativa industriale. Resta, tuttavia, salvo che nei successivi accordi esecutivi si potrà concordare la disciplina della proprietà intellettuale, secondo il caso specifico e le circostanze concrete.

Le parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare, a fini scientifici e previa opportuna intesa, i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, a condizione che non vengano compromessi gli interessi dell'altra parte ovvero divulgate informazioni dichiarate riservate.

In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui alla presente convenzione, dovrà essere menzionata la collaborazione tra le parti, previo consenso delle stesse.

## **Art. 9**

### **Uso del nome e marchio delle parti**

L'utilizzazione del nome e/o del logo delle parti nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione quadro, si intende regolata nel rispetto del codice civile e del codice della proprietà industriale.

In ogni caso, l'utilizzazione dei loghi, dei nomi e dei marchi richiede il consenso scritto della parte interessata.

## **Art. 10**

### **Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità concordate, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale attuazione delle attività di cui all'art. 1. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo, titolari del trattamento sono la Comunità Montana e l'Università come sopra individuati, denominati e domiciliati.

L'Università e la Comunità Montana hanno nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabili, rispettivamente, agli indirizzi [dpo@unibg.it](mailto:dpo@unibg.it) e [gdpr@halleylombardia.it](mailto:gdpr@halleylombardia.it) per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III (art. 12-23) del GDPR.

## **Art. 11**

### **Copertura assicurativa**

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dallo stesso.

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui all'art. 1, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 "Obblighi dei lavoratori" del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali possa essere esposto chi frequenta gli ambienti a rischio. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione

e protezione in vigore presso la sede.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al responsabile della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni, prima dell'accesso nei luoghi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

## **Articolo 12 Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione quadro. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una composizione, la controversia sorta sarà di competenza del Foro di Bergamo.

## **Articolo 13 Registrazione e spese**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letta e sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

Letta e sottoscritta (*se firma autografa*)

Luogo e Data	Luogo e Data
Per l'Università degli Studi di Bergamo	Per la Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Il Rettore	Il Presidente
prof. Remo Morzenti Pellegrini	Tiziano Maffezzini



## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID 19 PRESSO IL CUS DI DALMINE

### TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Peter Assembergs e con sede in Treviglio - Piazzale Ospedale L. Meneguzzo, n. 1, C.F. 04114450168 di seguito denominata ASST Bergamo Ovest, in esecuzione della deliberazione n. 1127 del 22/07/2021

### E

l'Università degli Studi di Bergamo legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, con sede in Bergamo, via Salvecchio, n. 19 – codice fiscale 80004350163, P.IVA 01612800167, di seguito denominata Università, in esecuzione del D.R. n. 153 del 11/03/2021

Nel seguito denominati congiuntamente “le Parti”,

RICHIAMATO il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS – COV – 2” di cui al Decreto del Ministero della Salute prot. 0000001 – 02/01/2021 del 2 gennaio 2021;

RICHIAMATA la DGR XI/4384 del 03/03/2021 “individuazione dei punti vaccinali in attuazione della DGR n. XI/4353 del 24/02/2021 approvazione del piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars – Cov - 2”, che:

- Approva la Programmazione dei Centri Massivi, individuando i centri vaccinali sulla base delle indicazioni del Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 approvato con DGR n. XI/4353 del 24 febbraio 2021, secondo la ricognizione condivisa dalle ATS con gli Enti Locali e validata dal Comitato esecutivo, sulla base di criteri di accessibilità, pronta disponibilità e coerenza con il programma;
- indica gli spazi necessari al completamento della vaccinazione massiva entro il mese di Giugno 2021 per la Regione Lombardia (target 6,6 M di persone) considerando disponibili i vaccini ed il personale necessario, tra i quali rientra il CUS di Dalmine;
- dà atto del fatto che nel programma di vaccinazione anti covid-19 sono altresì coinvolti, con un ruolo fondamentale e alle condizioni di cui alla DGR n. 4353/2021 che dovranno essere declinate in specifici accordi, tutti gli erogatori privati le cui strutture rappresentano punti di erogazione indispensabili per il buon esito del programma, così come imprescindibile è il ruolo del volontariato;

RICHIAMATO il Decreto n. 4543 del 01/04/2021 della Direzione Generale Welfare Regione Lombardia “*Aggiornamento dell'elenco dei centri regionali massivi e individuazione dei relativi afferimenti di cui alla DGR XI/4384 del 3 marzo 2021*” che:

- stabilisce il concorso degli erogatori pubblici e privati del territorio di riferimento dei Centri Vaccinali, tramite la messa a disposizione del proprio personale il cui fabbisogno verrà individuato dall'ATS in raccordo con l'ASST di afferenza del centro nell'ambito di appositi accordi da sottoscrivere tra ASST e strutture pubbliche e private;



- ribadisce che l'ASST è responsabile della gestione clinico – organizzativa delle attività svolte all'interno del centro vaccinale massivo, fermo restando il permanere in capo alle strutture pubbliche e private della titolarità dei rapporti di lavoro dipendente o libero-professionale concorrenti al soddisfacimento del fabbisogno del centro;
- prevede che la regolamentazione dei rapporti tra ASST con gli erogatori pubblici e privati che mettono a disposizione il personale avviene tramite la stipulazione di apposite convenzioni secondo le indicazioni contenute nel documento "*Linee Guida in merito alla regolamentazione dei rapporti tra strutture pubbliche e private per la messa a disposizione di proprio personale nei centri vaccinali massivi*"(allegato 2 del Decreto)"
- prevede di mettere a disposizione delle strutture private appositi spazi all'interno del centro massivo, laddove le stesse garantiscano la gestione in autonomia di un numero significativo di linee vaccinali, previa definizione di apposito accordo con l'ASST che regolamenti l'utilizzo degli spazi;

DATO ATTO che con deliberazione n. 354 del 11/03/2021 dell'ASST Bergamo Ovest approvava la convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo per l'utilizzo dei locali del Centro Sportivo Universitario di Dalmine per l'allestimento del CVT;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – PREMESSE**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

### **ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO**

La convenzione ha per oggetto la collaborazione per attività di supporto/ assistenza all'accoglienza dell'utenza dell'HUB vaccinale presso il CUS di Dalmine, attraverso il personale volontario studente dell'Università di Bergamo

### **ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI**

L'Università degli Studi di Bergamo,

ai fini della campagna vaccinale anti Covid 19, metterà a disposizione personale volontario studente, per supportare l'attività gestita dai volontari della Protezione Civile nella campagna vaccinale massiva.

La responsabilità clinico e organizzativa presso il centro compete all'ASST Bergamo Ovest, per il tempo strettamente necessario a completare la campagna vaccinale e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza.

Il personale individuato dall'Università degli Studi di Bergamo opererà in conformità alle indicazioni della Direzione Sanitaria dell'ASST Bergamo Ovest, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali applicabili ai fini per cui è convenzione.

La supervisione al processo di esecuzione delle prestazioni e dell'attività necessaria sarà garantita, per gli aspetti Organizzativi, procedurali e Tecnico – scientifici, dalla Direzione Sanitaria dell'ASST Bergamo Ovest.



L'ASST garantirà al personale inviato dall'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile nell'ambito dell'attività professionale svolta presso il Centro e la copertura per infortunio.

L'ASST fornirà ai volontari ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale volontario svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il personale dovrà adottare.

L'ASST Bergamo Ovest provvederà alla fornitura dei pasti per il personale, per i quali sosterrà i costi.

#### **ART. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE**

Il presente accordo avrà validità a decorrere dall'approvazione dell'atto deliberativo fino al termine dell'emergenza pandemica.

E' riconosciuta la facoltà di recedere dal presente rapporto, salvo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo di comunicazione scritta, in relazione al sopraggiungere di motivi organizzativi che comportino la sospensione del servizio.

#### **ART. 5 – PERSONALE**

Il personale volontario inviato dall'Università dovrà:

- mantenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati, le informazioni e i documenti ricevuti, consegnati e/o scambiati conservando tutte le informazioni riservate con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto del presente impegno alla riservatezza.
- Utilizzare le informazioni esclusivamente per le finalità del presente accordo.
- Non divulgare alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o in possesso in ragione o in occasione dell'esecuzione dell'attività.
- Trattare le informazioni riservate nel pieno rispetto, *ratione temporis*: del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. del Regolamento EU 2016/679 del 27/04/2016 e s.m.i.; di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e dei provvedimenti e autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo.
- Laddove obbligato, ai sensi di legge a comunicare informazioni riservate (a titolo esemplificativo, in base ad un provvedimento vincolante amministrativo o giudiziario, o in base a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento) divulgarle in conformità di legge e alle disposizioni *ratione temporis* applicabili.
- Essere già stato sottoposto a vaccinazione Covid19.

#### **ART. 6 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguita. La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di



Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente); qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

#### **ART. 7 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA**

Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al presente accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

In questo contesto, in assenza di disposizioni specifiche, considerato il COVID-19 come causa di forza maggiore, l'eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione con effetti liberatori per una delle parti dovrà essere valutata con la consapevole incidenza causale dell'evento pandemico così come dei provvedimenti autoritativi sull'esigibilità della prestazione adottati di volta in volta.

#### **ART. 8 – MODIFICHE DELL'ACCORDO**

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

#### **ART. 9 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie nell'esecuzione ed interpretazione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

#### **ART. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai fini del perfezionamento del presente accordo, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni in argomento, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

#### **Art. 11 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente Accordo redatto in triplo originale sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, sono poste a carico dell'ASST Bergamo Ovest. L'imposta di bollo viene assolta in maniera virtuale ai sensi dell'art. 7.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 (v. relativa tariffa: parte seconda art. 1 comma b) del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990.

Treviglio,



ASST BERGAMO OVEST

Il Direttore Generale

Dott. Peter Assembergs

UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Il Rettore

Prof. Remo Morzenti Pellegrini



Direzione regionale della Lombardia  
Direzione Provinciale di Bergamo  
Ufficio Territoriale di Bergamo 2



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA**

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**Ufficio Territoriale di Bergamo 2**  
*su autorizzazione della*  
**DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA,**  
**DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO**

e

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO**

**LE PARTI**

**Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Bergamo 2** – con sede legale in Bergamo, Via Bonomelli 1/3 (di seguito Ufficio Territoriale), nella persona del Direttore dell'Ufficio, Dott. Fabio Davoli.

**Università degli Studi di Bergamo**, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio, 19 (di seguito Università) nella persona del Rettore, prof. Remo Morzenti Pellegrini

**PREMESSO CHE**

è interesse delle parti avvalersi della reciproca collaborazione al fine di:

- individuare soluzioni organizzative e gestionali che facilitino l'accesso ai servizi di assistenza fiscale alla popolazione studentesca e a collaboratori dell'università provenienti dall'estero;

**TENUTO CONTO**

della proficua collaborazione instaurata nel precedente Anno Accademico 2020/2021 e della reciproca volontà di proseguire con la gestione già sperimentata

# CONVENGONO

## Articolo 1

### **Attribuzione codice fiscale a studenti, ricercatori e docenti stranieri**

- 1.1 L'Università si impegna a promuovere tra studenti, ricercatori e professori provenienti dall'estero la possibilità di richiedere l'attribuzione del codice fiscale presso le Autorità diplomatico-consolari all'estero, con le modalità chiarite dalla Circolare 2/E del 25 gennaio 2019<sup>1</sup>.
- 1.2 L'Università offre ai soggetti maggiori di 18 anni, di cui al punto 1.1, che non sono riusciti ad ottenere il codice fiscale presso le Autorità diplomatico-consolari, la propria intermediazione con l'Agenzia delle Entrate, a titolo gratuito, al fine di consentirne l'attribuzione.
- 1.3 L'Università s'impegna a trasmettere un Elenco previsionale a inizio di ogni semestre (suscettibile a variazione) degli studenti/professori/lettori madrelingua a.a. 2021/22 sprovvisti di codice fiscale, che costituirà Allegato del Presente Protocollo <sup>2</sup>;
- 1.4 In caso di attribuzione di Codice Fiscale a studente, lo studente stesso effettua la richiesta a mezzo e-mail all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate [dp.bergamo.utbergamo2@agenziaentrate.it](mailto:dp.bergamo.utbergamo2@agenziaentrate.it) comunicato dall'Università in sede di immatricolazione.

Tale richiesta andrà effettuata indicando nell'oggetto mail "Protocollo Intesa Studente Internazionale/Erasmus\_UNIBG\_Nome/Cognome Studente" e allegando:

- ✓ il modello AA4/8, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate<sup>3</sup>, debitamente compilato e sottoscritto in modalità analogica o digitale (formato ".p7m") dal richiedente<sup>4</sup>;
- ✓ un documento di identità in corso di validità (generalmente, Passaporto con Visto "Studio/Immatricolazione"). Sono ammessi soltanto i documenti di identità riconosciuti dalle autorità italiane ossia per i soggetti comunitari, la carta di identità del Paese di origine, mentre per i soggetti extra-comunitari il passaporto con relativo visto (quando prescritto) o il permesso di soggiorno. In caso di soggetti extra-comunitari, per i quali è previsto l'obbligo di visto o permesso di soggiorno, l'Università si fa garante della regolare presenza sul territorio italiano dei richiedenti una volta giunti in Italia.

---

<sup>1</sup> Si veda allegato A

<sup>2</sup> Si veda allegato B

<sup>3</sup> Disponibile in inglese al seguente link

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts\\_cf/modello-e-istruzioni-cf-aa4\\_8/aa48-inglese](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/modello-e-istruzioni-cf-aa4_8/aa48-inglese)

<sup>4</sup> Non saranno accettati modelli sottoscritti con firma elettronica in formato immagine (es. jpg)

1.5 In caso di attribuzione di Codice Fiscale a docente, l'ufficio dell'Università competente effettua la richiesta a mezzo e-mail all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate [dp.bergamo.utbergamo2@agenziaentrate.it](mailto:dp.bergamo.utbergamo2@agenziaentrate.it)

Tale richiesta andrà effettuata, indicando nell'oggetto mail "Protocollo Intesa Docente\_UNIBG\_Nome/Cognome Docente" e allegando:

- ✓ il modello AA4/8, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate<sup>5</sup>, debitamente compilato e sottoscritto in modalità analogica o digitale (formato ".p7m") dal richiedente<sup>6</sup>;

Nell'ultima sezione del modulo andrà inoltre indicato il nominativo del funzionario d'ufficio dell'Università delegato ad effettuare la richiesta per conto del Docente.

- ✓ un documento di identità in corso di validità (generalmente, Passaporto con Visto "Studio/Immatricolazione"). Sono ammessi soltanto i documenti di identità riconosciuti dalle autorità italiane ossia per i soggetti comunitari, la carta di identità del Paese di origine, mentre per i soggetti extra-comunitari il passaporto con relativo visto (quando prescritto) o il permesso di soggiorno. In caso di soggetti extra-comunitari, per i quali è previsto l'obbligo di visto o permesso di soggiorno, l'Università si fa garante della regolare presenza sul territorio italiano dei richiedenti una volta giunti in Italia.
- ✓ eventuale documentazione a supporto prodotta dall'Università degli Studi di Bergamo

1.6 L'Ufficio si impegna ad attribuire i codici fiscali richiesti nel minor tempo possibile e ad inviare alla casella del richiedente, il certificato di attribuzione del codice fiscale firmato digitalmente con QR-Code (Glifo) attestante la validità della firma, verificabile fruendo del servizio gratuito presente al link istituzionale <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp>, e mettendo in copia conoscenza, nel caso di Codice Fiscale attribuito a studente, anche l'Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali ([incoming@unibg.it](mailto:incoming@unibg.it) o [international.students@unibg.it](mailto:international.students@unibg.it)) dell'Università.

Gli eventuali casi di omocodia andranno chiariti con lo studente richiedente, a cui potrà esser chiesta ulteriore documentazione per verificare se si tratta di una reale omocodia o di un codice fiscale già richiesto dal medesimo studente.

## Articolo 2

### Modalità attuative del protocollo

---

<sup>5</sup> Disponibile in inglese al seguente link

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts\\_cf/modello-e-istruzioni-cf-aa4\\_8/aa48-inglese](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/modello-e-istruzioni-cf-aa4_8/aa48-inglese)

<sup>6</sup> Non saranno accettati modelli sottoscritti con firma elettronica in formato immagine (es. jpg)

- 2.1 Il coordinamento delle attività previste nel protocollo, per l'Ufficio Territoriale, è affidato al Coordinatore di Front Office Valentina Torre e per l'Università è affidato alla Dott.ssa Lorena Locatelli (Ufficio Programmi Internazionali).
- 2.2 Le parti realizzeranno le attività in funzione delle reciproche disponibilità ed esigenze organizzative e a titolo gratuito.

### **Articolo 3**

#### **Trattamento dei dati personali**

- 3.1 Il trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento e dal Codice, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 3.2. In particolare, le Parti, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano:
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
- 3.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
- 3.4 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.
- 3.5 Le Parti provvederanno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali.
- 3.6 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati.
- 3.7 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l’Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: [entrate.dpo.@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo.@agenziaentrate.it);
- per l’Università, il Dott. Michele Gorga, il cui dato di contatto è [dpo@unibg.it](mailto:dpo@unibg.it)

#### **Articolo 4**

##### **Tutela della riservatezza**

- 4.1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente accordo, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice.
- 4.2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
- 4.3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente accordo.
- 4.4. Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

#### **Articolo 5**

##### **Attuazione e durata del Protocollo di intesa**

- 5.1.8 Le Parti si impegnano a tenere costantemente monitorata l’applicazione di quanto concordato e a segnalare reciprocamente malfunzionamenti o comportamenti non rispettosi degli accordi assunti.
- 5.2. Il presente Protocollo avrà la durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione tenuto conto che le modalità operative di cui all’art. 1 sono dettate dall’attuale emergenza sanitaria che non consente ad entrambe le parti di optare per soluzioni alternative.
- 5.4 Ciascuna parte potrà recedere, inviando comunicazione motivata all’altra parte tramite PEC:
  - per l’Ufficio Territoriale di Bergamo2 [dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it);
  - per l’Università [protocollo@unibg.legalmail.it](mailto:protocollo@unibg.legalmail.it)
 con preavviso di giorni 10.

Bergamo, \_\_\_\_\_ Settembre 2021

Il presente Protocollo viene sottoscritto digitalmente per approvazione da:

Per l'Ufficio Territoriale di Bergamo 2  
Il Direttore  
(Fabio Davoli)

---

Per l'Università degli Studi di Bergamo  
Il Magnifico Rettore  
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

---

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*

**CONVENZIONE QUADRO**  
**TRA**  
**FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO**  
**E**  
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO**  
**TRA**

**Fondazione Accademia Carrara di Bergamo**, nel seguito denominata Fondazione, con sede legale in Bergamo, Piazza Carrara n. 82, codice fiscale 95218150167 P. IVA 04130500160, nella persona del Presidente Giorgio Gori

E

**Università degli Studi di Bergamo**, nel seguito denominata Università, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, codice fiscale e P. IVA 80004350163, nella persona del Rettore Protempore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo

PREMESSO CHE:

- le parti sono interessate a potenziare il rapporto di collaborazione in essere per lo sviluppo congiunto di attività legate alla conservazione, esposizione, comunicazione e promozione di beni artistici e storici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1 – Finalità**

La Fondazione e l'Università si propongono di avviare collaborazioni finalizzate alla realizzazione di progetti e attività e in particolare (a titolo esemplificato e non esaustivo) in ambito di: valorizzazione, conservazione, restauro, esposizione di beni artistici e storici; attività educative e didattiche; attività di studio e ricerca; scambio di competenze, promozione e comunicazione.

**Articolo 2 – Conservazione ed esposizione di beni artistici e storici**

Nell'ambito individuato al precedente art. 1, la Fondazione e l'Università si impegnano a favorire la collaborazione reciproca nella realizzazione di progetti e interventi di conservazione ed esposizione di beni artistici e storici, anche coinvolgendo enti terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prestiti e depositi;
- progetti di conservazione preventiva, restauri;
- scambio di competenze interne;
- mostre e progetti espositivi.

**Articolo 3 – Attività educative e didattiche, attività di studio e ricerca**

La Fondazione e l'Università si impegnano, inoltre, a favorire la collaborazione reciproca in attività scientifiche relative al settore individuato al precedente art. 1 quali, ad esempio:

- percorsi didattici, laboratori e incontri di formazione;
- conferenze, dibattiti e seminari;
- realizzazione e promozione di studi e ricerche, con particolare riferimento all'arte dei secoli XIV-XXI;
- realizzazione di pubblicazioni sia analogiche che digitali.

**Articolo 4 – Promozione e comunicazione**

La Fondazione e l'Università si impegnano, a favorire la collaborazione reciproca in attività di promozione e comunicazione quali, ad esempio:

- attività di promozione e comunicazione con la produzione di materiali e strumenti congiunti, anche tramite il coinvolgimento di soggetti terzi e di altre realtà monumentali e artistiche del territorio.

#### **Articolo 5 – Accordi attuativi**

Le parti condivideranno in specifici accordi attuativi della presente convenzione, anche in forma di corrispondenza, i contenuti e gli eventuali aspetti economici delle singole iniziative in cui si articolerà la collaborazione. Allo stesso modo potranno essere definite iniziative di divulgazione e pubblicizzazione dei risultati raggiunti.

#### **Articolo 6 – Referenti della convenzione quadro**

Per la definizione degli obiettivi generali di sviluppo delle iniziative e per la concreta attuazione della presente convenzione, ciascuna delle parti individuerà un proprio referente.

#### **Articolo 7 – Rapporti tra le parti**

Le parti si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione attrezzature, strutture, spazi e competenze scientifiche e tecniche.

Qualora necessario, ciascuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle diverse iniziative in cui si articolerà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

#### **Articolo 8 – Durata della convenzione e procedura di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione.

Successivamente la convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione di entrambe le parti.

#### **Articolo 9 – Privacy**

La Fondazione e l'Università provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 e a quanto previsto dai propri regolamenti interni.

Per quanto concerne l'Università degli studi di Bergamo, il testo dell'informativa è disponibile sul sito istituzionale.

#### **Articolo 10 – Registrazione**

Il presente atto, che concerne esclusivamente la regolamentazione di rapporti di collaborazione, non ha contenuto patrimoniale e pertanto è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 131 del 26/4/1986. Tutte le spese relative saranno a carico della parte che richiede la registrazione.

**Fondazione Accademia Carrara Di Bergamo**

Il Presidente  
Giorgio Gori

**Università degli Studi di Bergamo**

Il Rettore  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE-QUADRO DI COLLABORAZIONE

### TRA

**Università degli Studi di Bergamo**, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, (d'ora in poi detta anche "Università"),

### E

**ASST Papa Giovanni XXIII**, C.F. \_\_\_\_\_ rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore generale pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_, legale rappresentante con poteri di firma, nato a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'ASST Papa Giovanni XXIII in \_\_\_\_\_ - n. \_\_\_\_, Bergamo, (d'ora in poi detta anche "Azienda"),  
("Università" e "Azienda" d'ora in poi definite congiuntamente anche "Parti")

### PREMESSO CHE

- la normativa vigente consente forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche, sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 del D.P.R. n. 382/1980);
- tra le "Parti" sono in essere i seguenti ambiti di stabile e ricorrente attività di collaborazione cui esse intendono garantire la continuità e lo sviluppo:
  - a) attività di studio e ricerca condotte dall'Università realizzate ad integrazione, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, delle corrispondenti attività sviluppate dall'Azienda;
  - b) condivisione di risorse e collaborazione al fine di ottimizzare percorsi accademici di studio, attività formative, progetti di ricerca e sperimentazioni di reciproco interesse;
  - c) disponibilità di reciproco impegno inteso a collaborare per studi specifici anche indirizzati alla stesura di elaborati o tesi di laurea, che di frequenza delle strutture per tirocini e stage finalizzati a favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, nonché a fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 – Finalità della convenzione**

L'Università e l'Azienda Ospedaliera si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e la realtà della città e del territorio, attuando opportune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi di reciproco interesse e di volta in volta esplicitate dai contraenti.

Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti o convenzioni, che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni.

Per quanto non indicato nella presente convenzione, le attività di ricerca, consulenza e didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall'Università e dall'Azienda.

#### **Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione**

2.1 L'**Azienda** si impegna ad offrire, attraverso opportuni accordi, all'Università il supporto per attività didattiche integrative destinate agli studenti dell'Università quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;

- lo svolgimento di tirocini.

In particolare l'Azienda favorirà:

- la collaborazione di propri professionisti e ricercatori qualificati, individuati dagli organi competenti dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;
- la possibilità di accesso, al personale dell'Università e agli studenti della stessa, ai Centri di documentazione e di studio nonché alle biblioteche dell'Azienda e possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- la possibilità di accesso, al personale e agli studenti dell'Università ai servizi ed alle attività di formazione organizzate dall'Azienda definendo ove necessario la condivisione del carico degli eventuali oneri aggiuntivi generati.

L'Azienda dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, ospitandoli nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti. Obiettivo di tali tirocini è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere professionalizzante nel rispetto di quanto previsto per tali percorsi dalla normativa vigente.

2.2 L'**Università** si impegna a:

- consentire al personale dell'Azienda e agli studenti frequentatori della stessa in quanto iscritti a corsi di laurea, altri percorsi formativi universitari o altri percorsi di formazione sul campo di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti dell'Università e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- autorizzare gli studenti frequentatori dell'Azienda in quanto iscritti a corsi di laurea o altri percorsi formativi universitari previ specifici ulteriori accordi da regolamentare e definire separatamente all'accesso di strutture dei Dipartimenti dell'Università quali attività integrative e di laboratorio, aule eccetera, nonché l'accesso ad altri ulteriori servizi logistici e di ospitalità gestiti dall'Università per i propri utenti;
- sottoporre agli studenti interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d'interesse dell'Azienda.

2.3 L'Azienda e l'Università dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, sui seguenti temi:

- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per laureati nei Dipartimenti dell'Ateneo;
- sperimentazione di corsi e/o seminari realizzati con tecniche audiovisive e con l'utilizzo di una didattica multimediale ed in generale di tecniche didattiche assistite da calcolatore e per via teledidattica;
- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia tecnico-scientifica;
- realizzazione di corsi di aggiornamento nell'ambito della formazione permanente del personale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato.

### **Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza.**

L'Università e l'Azienda favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi nelle forme sotto indicate:

- collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato impegno di risorse;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;
- commesse di ricerca/consulenza affidate dall'Azienda all'Università;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- cofinanziamento di attività di comune interesse (assegni di ricerca, borse di studio, ecc).

### **Articolo 4 – Referenti**

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università e dal Direttore Generale dell'Azienda,

che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

#### **Articolo 5 – Responsabilità delle parti**

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Azienda durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'Azienda da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università durante la permanenza nei locali dell'Azienda, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Gli studenti dell'Università nell'espletamento di tirocini pratici sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L'Università provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

L'Azienda, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente prevede in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute.

Gli studenti dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari allo svolgimento delle attività didattiche; è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui gli studenti vengano a conoscenza a seguito dell'attività di formazione.

#### **Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche**

L'Università e l'Azienda concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l'esplicita menzione di entrambe le parti.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

#### **Articolo 7 – Durata della convenzione e procedura di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione.

Successivamente la convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione di entrambe le parti.

#### **Articolo 8 – Privacy**

L'Università e l'Azienda provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del d.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.

Per quanto concerne l'Università degli studi di Bergamo, il testo dell'informativa è disponibile sul sito istituzionale.

L'Azienda si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per la finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

#### **Articolo 9 – Oneri**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/2005. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

È altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine. Le spese di bollo sono ripartite tra le parti in misura uguale.

#### **Articolo 10 - Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Bergamo, \_\_\_\_\_

**Per l'Università**

IL RETTORE

(Prof. \_\_\_\_\_)

**Per l'Azienda**

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. \_\_\_\_\_)

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.



**Oggetto: Decreto Rettorale d'urgenza di approvazione della Convenzione fra il Comune di Fortunago, il Comune di Varzi e l'Università degli studi di Bergamo per la partecipazione al Bando per la concessione delle risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali"**

#### IL RETTORE

PREMESSO che l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo attribuisce all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

#### RICHIAMATI

- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati";
- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con DR Rep. 333/2013 prot. 15380/l/3 del 28.6.2013 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l'art. 243 che ha stabilito che *"In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali".*;
- il Decreto Ministeriale 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l'utilizzo delle risorse, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei "Dottorati Comunali";

PRESO ATTO della proposta di "Dottorato Comunale" formulata dal Comune di Fortunago e il Comune di Varzi, in forma aggregata, nell'area interna Appennino Lombardo - Altro Oltepo' Pavese, all'Università degli studi di Bergamo, che ha attivato corsi di dottorato coerenti con gli ambiti di intervento individuati in coerenza con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento;

#### RICHIAMATE:

- la disponibilità fornita in data 20 settembre 2021 dal Collegio Docenti del Corso di dottorato in Studi Umanistici Transculturali a realizzare il progetto di "Dottorato Comunale" proposto dal Comune di Fortunago e il Comune di Varzi, in forma aggregata, di cui è referente il prof. Fulvio Adobati;
- la richiesta della Scuola di Alta Formazione Dottorale del 20 settembre 2021 di sottoscrizione della convenzione necessaria secondo lo schema pubblicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale sul proprio sito in data 01 settembre 2021;

VISTA la bozza di Convenzione fra il Comune di Fortunago, il Comune di Varzi e l'Università degli studi di Bergamo per la partecipazione al Bando per la concessione delle risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali" allegata al presente atto;

DATO ATTO che il Bando per la concessione delle risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associato, di borse di studio per "dottorati comunali", prevede che per ciascuna area proponente è previsto il finanziamento massimo pari a € 25.000,00 per ciascun anno accademico per la borsa aggiuntiva;



DATO ATTO che la convenzione deve essere compilata e sottoscritta entro e non oltre lunedì 20 settembre 2021 per consentire la partecipazione al Bando per la concessione delle risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associato, di borse di studio per "dottorati comunali";

CONSIDERATO che non sono previste a breve riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 16 comma 3 del vigente Statuto che prevede l'adozione di decreti d'urgenza da parte del Rettore;

#### DECRETA D'URGENZA

- di approvare la bozza di Convenzione fra il Comune di Fortunago, il Comune di Varzi e l'Università degli studi di Bergamo per la partecipazione al Bando per la concessione delle risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali"

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 dello Statuto, il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Bergamo, 20 settembre 2021

**IL RETTORE**  
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

Documento firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005

*(Schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990)*

**Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”**

**ACCORDO (ex art.15 Legge 241/90 e ss.mm.ii.)**

il Comune di Fortunago, n.q. di Comune Capofila / Comune Referente dell'Aggregazione dei Comuni di Fortunago e Varzi nell'area interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese, C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

il Comune di Varzi, n.q. di Comune aggregato dell'Aggregazione dei Comuni di Fortunago e Varzi nell'area interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese, C.F. – Via /Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

e

l'Università degli Studi di Bergamo, C.F. 80004350163 e P.I. 01612800167, con sede legale in Bergamo - Via Salvecchio 19, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone (BG) l'11 agosto 1968;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare l'art 243, comma 1, che introdotto modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n.205 introducendo il comma 65–septies, il quale stabilisce che *“In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione — programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, “dottorati comunali”. I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando»;*

VISTA la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” ed in particolare l'art. 4 (“Dottorato di ricerca”);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da

parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, "Anvur");

VISTO il Decreto del Ministero dell'8 febbraio 2013 n. 45, recante il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e le note a firma del Ministro prot. Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale 436 del 24 marzo 2014 e prot. 11677 del 14 aprile 2017, relative alle linee guida per l'accREDITAMENTO dei Dottorati;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca" e il Decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;

VISTA la nota prot. 3315 del 1° febbraio 2019, con cui il MUR ha emanato le nuove linee guida ministeriali 2019 ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato;

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTO il Decreto ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l'utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei "Dottorati comunali", registrato dalla Corte dei conti – con il n. 2160 del 22/07/2021 n. 2160;

VISTO in particolare l'art. 1 del DM n. 725/2021 che dispone che le aggregazioni di Comuni selezionate dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale mediante bando, nel predisporre le proprie proposte progettuali, si attengono a quanto stabilito nel decreto, con riguardo all'individuazione delle tematiche di dottorato, alla stipula di specifiche convenzioni con le Università, nonché ai criteri relativi ai contenuti specifici e disciplinari dei "dottorati comunali";

VISTO l'art. 2, comma 5, del DM 725/2021 che dispone che a seguito dell'individuazione dell'Università, l'aggregazione di Comuni sottoscrive una convenzione ai sensi dell'art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

VISTO il Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali", pubblicato su sito dell'Agenzia per la Coesione in data 01 settembre 2021;

CONSIDERATO che il bando è finalizzato alla selezione di 50 proposte di "dottorati comunali" avanzate dalle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della "Strategia Nazionale delle aree interne" (SNAI), coerentemente con le finalità del Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l'utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei "Dottorati comunali";

CONSIDERATO che sono state rese disponibili risorse per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartirsi con apposito decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con il presente bando a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;

CONSIDERATO che le borse di studio sono rivolte a corsi di Dottorato delle Università accreditati da parte del Ministero dell'Università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del Regolamento di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 45;

CONSIDERATO che le borse sono da considerarsi come aggiuntive rispetto a quelle già deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Esse sono assegnate utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al Dottorato stesso, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. Tra i candidati vincitori, in ordine di graduatoria, la Commissione di valutazione verificherà la presenza o meno di progetti di dottorato attinenti alle tematiche previste dal presente avviso che costituisce, *conditio sine qua non* dell'erogazione delle borse stesse;

PREMESSO che l'aggregazione dei Comuni ha effettuato un'analisi dei fabbisogni incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, in coerenza con la strategia d'area;

PREMESSO che l'aggregazione dei Comuni ha individuato gli ambiti di interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento;

PREMESSO che l'aggregazione di Comuni ha formulato la "domanda di dottorato" all'Università di Bergamo, che ha attivato corsi di dottorato coerenti con gli ambiti di intervento individuati;

*PREMESSO che in mancanza di una Università che abbia i requisiti di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 2 del DM 725/2021 l'aggregazione di Comuni si è rivolta all'Università di Bergamo, che è presente al fuori del territorio dell'Area Interna;*

PREMESSO che l'Università di Bergamo ha dichiarato l'interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90;

Considerato che:

- i soggetti in premessa sono soggetti pubblici, Organismi di diritto pubblico e Amministrazioni aggiudicatrici;
- gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- un Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la collaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1 (Premessa)**

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo

### **Art. 2 (Obiettivo)**

2.1. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico scientifica tra l'Aggregazione dei Comuni di Fortunago e Varzi nell'area interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese e l'Università di Bergamo, per la partecipazione al Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali"

### **Art. 3 (Attività ed impegni reciproci)**

3.1 In virtù del presente Accordo le Parti provvederanno alla presentazione e realizzazione delle proposte progettuali che saranno oggetto di finanziamento.

In particolare il Comune di Fortunago in qualità di capofila dell'Aggregazione dei Comuni di Fortunago e Varzi nell'area interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese si impegna:

- a presentare la domanda di finanziamento secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del Bando di gara corredata di tutta la documentazione ivi richiesta;
- a promuovere le attività progettuali collaborando con le Università nella realizzazione del progetto.

L'Università si impegna:

- a garantire la realizzazione dei dottorati comunali negli ambiti identificati dalla proposta progettuale finanziata;
- ad assicurare la fruizione da parte del dottorando delle sedi dell'Università e/o di qualificate strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
- a curare con diligenza i rapporti con l'Agenzia per la Coesione ai fini del monitoraggio, controllo e del pagamento da parte dell'Agenzia delle attività progettuali (dottorati comunali);
- a garantire la condivisione dei risultati attesi in termini di definizione, attuazione, studio e monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).

#### Articolo 4 (Referenti)

Il Comune di Fortunago indica quale proprio referente di progetto il Sign. \_\_\_\_\_.

L'Università di Bergamo indica quale proprio referente di progetto il Prof. Fulvio Adobati.

#### Articolo 5 (Oneri)

Non sono previsti oneri finanziari a carico delle Parti. Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività progettuali saranno a carico dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

#### Art. 6 (Durata)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua stipulazione e avrà durata corrispondente alla conclusione delle attività progettuali.

#### Art. 7 (Modalità di gestione)

L'Università riceverà dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito del decreto di ripartizione delle risorse adottato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, l'importo massimo di € 25.000,00 per ciascun anno accademico in un'unica soluzione.

#### Art. 8 (Trattamento dati personali)

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come adeguato dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

#### Art. 9 (Spese contrattuali e registrazione)

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso a taxa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 10 (Trasparenza)

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

Comune di Fortunago

Comune di Varzi

Università di Bergamo

*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt.2702 e 2704 c.c. e l'art.2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"*